



---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

---

**2023/0124(COD)**

24.1.2024

## **PARERE**

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004  
(COM(2023)0217 – C9-0154/2023 – 2023/0124(COD))

Relatrice per parere: Maria da Graça Carvalho

PA\_Legam

## MOTIVAZIONE

### Introduzione

I detersivi fanno parte della vita quotidiana di tutti i cittadini dell'Unione. Date le carenze individuate nella valutazione del regolamento sui detersivi del 2019 e in considerazione del fatto che un quadro normativo coerente e stabile è essenziale per accelerare le transizioni verde e digitale, la relatrice accoglie con favore la proposta, presentata dalla Commissione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004.

La relatrice, considerando le competenze condivise ed esclusive della commissione IMCO, ha presentato emendamenti incentrati principalmente su tre diversi ambiti: marcatura CE, passaporto digitale del prodotto ed etichettatura digitale.

La relatrice ha elaborato il presente parere tenendo conto di cinque principi guida principali: **protezione dei consumatori, riduzione degli oneri amministrativi/della burocrazia, semplificazione dei requisiti, trasparenza e promozione dell'innovazione.**

### 1) Marcatura CE

La marcatura CE è uno strumento concepito per dimostrare la conformità alle norme applicabili. Secondo tali norme, le valutazioni della conformità e le dichiarazioni di conformità alla normativa dell'Unione sono di responsabilità dei fabbricanti, senza previo esame da parte delle autorità competenti. Inoltre, il passaporto digitale del prodotto sarà lo strumento attraverso il quale i fabbricanti dimostreranno la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. Alla luce di questi fatti, la relatrice ritiene che la marcatura CE non apporterebbe alcun valore aggiunto al prodotto e non tutelerebbe i consumatori, comportando invece un aumento della burocrazia, maggiori oneri amministrativi e la duplicazione delle procedure di conformità. Di conseguenza, la relatrice ne ha proposto la soppressione.

### 2) Passaporto digitale del prodotto

La Commissione intende creare un passaporto digitale del prodotto per ciascun lotto. Tuttavia, per garantire una maggiore efficienza e ridurre gli oneri amministrativi, la relatrice propone invece che il passaporto digitale del prodotto sia specifico per ciascun modello di prodotto. La relatrice propone però anche la possibilità di un nuovo passaporto del prodotto per un determinato lotto, in particolare se la formulazione o la composizione del prodotto sono cambiate.

La relatrice propone inoltre che il passaporto digitale del prodotto coesista armoniosamente, attraverso sinergie, con altri passaporti dei prodotti previsti da altre normative, prevedendo un passaporto digitale unico del prodotto che combini i diversi elementi richiesti dai diversi atti legislativi dell'Unione.

### 3) Etichettatura digitale

Al fine di proteggere i consumatori, la relatrice propone un sistema di etichettatura ibrido, che comprende un'etichetta fisica e un'etichetta digitale, così da aumentare la leggibilità e garantire la semplificazione dell'etichetta. L'etichetta fisica riporta informazioni sul dosaggio, sulla salute e sulla sicurezza nonché informazioni sul fabbricante, in modo più semplice e leggibile, mentre l'etichetta digitale riporta tutte le altre informazioni pertinenti. Anziché avere etichette sovraccariche di informazioni che sono difficili da leggere, la relatrice mira a migliorare la comprensione, la leggibilità, l'accessibilità e l'efficacia della comunicazione delle informazioni

sulla sicurezza e sull'uso agli utilizzatori finali.

La relatrice comprende che sia l'etichetta digitale sia il passaporto digitale del prodotto dovranno essere accessibili attraverso lo stesso vettore di dati.

## EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento Considerando 14

##### *Testo della Commissione*

(14) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che sul mercato dell'Unione siano messi a disposizione solo detergenti e tensioattivi conformi al presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

##### *Emendamento*

(14) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure **efficaci e** atte a garantire che sul mercato dell'Unione siano messi a disposizione solo detergenti e tensioattivi conformi al presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

### Emendamento 2

#### Proposta di regolamento Considerando 17

##### *Testo della Commissione*

(17) Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, è opportuno autorizzare i fabbricanti stabiliti nell'Unione a nominare un rappresentante autorizzato che svolga compiti specifici per loro conto. Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata delle responsabilità tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è necessario definire l'elenco dei compiti che i fabbricanti dovrebbero essere autorizzati ad affidare al rappresentante autorizzato. Inoltre, per garantire

##### *Emendamento*

(17) Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, è opportuno autorizzare i fabbricanti stabiliti nell'Unione a nominare un rappresentante autorizzato che svolga compiti specifici per loro conto. **Tale nomina dovrebbe essere valida solo se accettata per iscritto dal rappresentante autorizzato.** Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata delle responsabilità tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è necessario definire l'elenco dei compiti che i

l'applicabilità e l'efficacia delle prescrizioni in materia di vigilanza del mercato e che solo i detersivi e i tensioattivi conformi siano immessi sul mercato dell'Unione, la nomina di un rappresentante autorizzato dovrebbe essere obbligatoria quando il fabbricante è stabilito al di fuori dell'Unione.

fabbricanti dovrebbero essere autorizzati ad affidare al rappresentante autorizzato. Inoltre, per garantire l'applicabilità e l'efficacia delle prescrizioni in materia di vigilanza del mercato e che solo i detersivi e i tensioattivi conformi siano immessi sul mercato dell'Unione, la nomina di un rappresentante autorizzato dovrebbe essere obbligatoria quando il fabbricante è stabilito al di fuori dell'Unione.

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 19

##### *Testo della Commissione*

(19) Per salvaguardare il funzionamento del mercato interno e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, è necessario accertare che anche i detersivi e i tensioattivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È inoltre necessario stabilire norme per gli importatori, al fine di garantire che i detersivi e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti ***e, se del caso, la marcatura CE siano disponibili*** per l'ispezione da parte delle autorità nazionali competenti. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori assicurino la disponibilità di un passaporto per tali prodotti.

##### *Emendamento*

(19) Per salvaguardare il funzionamento del mercato interno e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, è necessario accertare che anche i detersivi e i tensioattivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È inoltre necessario stabilire norme per gli importatori, al fine di garantire che i detersivi e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti ***sia disponibile*** per l'ispezione da parte delle autorità nazionali competenti. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori assicurino la disponibilità di un passaporto per tali prodotti.

### Emendamento 4

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 20**

*Testo della Commissione*

(20) Poiché gli importatori svolgono un ruolo chiave nel garantire la conformità dei detersivi e dei tensioattivi importati nel mercato dell'Unione, quando immettono un detersivo o un tensioattivo sul mercato, essi dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, il proprio indirizzo postale e, *se disponibili, i mezzi elettronici di comunicazione mediante i quali possono essere contattati.*

*Emendamento*

(20) Poiché gli importatori svolgono un ruolo chiave nel garantire la conformità dei detersivi e dei tensioattivi importati nel mercato dell'Unione, quando immettono un detersivo o un tensioattivo sul mercato, essi dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, il proprio indirizzo postale e *l'indirizzo e-mail.*

**Emendamento 5**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 22**

*Testo della Commissione*

(22) I distributori e gli importatori, in virtù della loro vicinanza al mercato e del ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità dei prodotti, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie *sul* detersivo o tensioattivo in questione.

*Emendamento*

(22) I distributori e gli importatori, in virtù della loro vicinanza al mercato e del ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità dei prodotti, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie *sulla conformità del* detersivo o tensioattivo in questione, *previa richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, che sia chiara e specificamente legata a un detersivo che il distributore ha immesso sul mercato.*

**Emendamento 6**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 24**

**(24) La marcatura CE, che indica la conformità di un detergente al presente regolamento, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>36</sup> stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai detergenti oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e l'ambiente. In linea con il regolamento (CE) n. 765/2008, la marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura di conformità che attesta la conformità di un detergente alla normativa di armonizzazione dell'Unione.**

**soppresso**

---

<sup>36</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento Considerando 26**

(26) Le etichette comunicano agli utilizzatori importanti informazioni sull'uso e sulla sicurezza, come la presenza di sostanze sensibilizzanti per la pelle o le vie respiratorie (ad esempio fragranze, conservanti o enzimi allergizzanti) nei detergenti e nei tensioattivi. Fornendo

(26) Le etichette comunicano agli utilizzatori importanti informazioni sull'uso, **sulla salute** e sulla sicurezza, come la presenza di sostanze sensibilizzanti per la pelle o le vie respiratorie (ad esempio fragranze, conservanti o enzimi allergizzanti) nei

informazioni sul contenuto di tali sostanze sulle etichette dei detersivi e dei tensioattivi, si consente agli utilizzatori con allergie o predisposizioni allergiche di operare scelte informate, riducendo così le possibili reazioni legate all'uso di detersivi e tensioattivi. È quindi necessario stabilire prescrizioni di etichettatura per i detersivi e i tensioattivi.

detersivi e nei tensioattivi. Fornendo informazioni sul contenuto di tali sostanze sulle etichette dei detersivi e dei tensioattivi, si consente agli utilizzatori con allergie o predisposizioni allergiche di operare scelte informate, riducendo così le possibili reazioni legate all'uso di detersivi e tensioattivi. È quindi necessario stabilire prescrizioni di etichettatura per i detersivi e i tensioattivi.

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento Considerando 30**

#### *Testo della Commissione*

(30) Le informazioni sulla giusta quantità di detersivo che i consumatori devono utilizzare per le attività di pulizia, ossia le informazioni sul dosaggio, dovrebbero essere incluse nell'etichetta dei detersivi per bucato e per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, al fine di prevenire *il potenziale* uso eccessivo di detersivi, riducendo così la quantità totale di detersivo e tensioattivo che entra nell'ambiente.

#### *Emendamento*

(30) Le informazioni sulla giusta quantità di detersivo che i consumatori devono utilizzare per le attività di pulizia, ossia le informazioni sul dosaggio, dovrebbero essere incluse nell'etichetta dei detersivi per bucato e per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, al fine di prevenire *l'uso eccessivo* di detersivi, riducendo così la quantità totale di detersivo e tensioattivo che entra nell'ambiente.

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(30 bis) Per garantire che la lingua utilizzata sull'imballaggio possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, gli Stati membri potrebbero applicare le stesse prescrizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.**

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento Considerando 31

#### *Testo della Commissione*

(31) L'etichettatura digitale potrebbe migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. La fornitura di etichette digitali potrebbe anche portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, facilitando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta, riducendo i costi di etichettatura e consentendo di informare in modo più mirato gli utilizzatori. Gli operatori economici dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire determinate informazioni dell'etichetta **solo** attraverso l'etichetta digitale, a determinate condizioni, per garantire un elevato livello di protezione degli utilizzatori di detergenti.

#### *Emendamento*

(31) L'etichettatura digitale potrebbe migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. La fornitura di etichette digitali potrebbe anche portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, **specialmente le PMI, creando un quadro più semplice**, facilitando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta, riducendo i costi di etichettatura e consentendo di informare in modo più mirato gli utilizzatori. Gli operatori economici dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire determinate informazioni dell'etichetta attraverso l'etichetta digitale, a determinate condizioni, per garantire un elevato livello di protezione degli utilizzatori di detergenti, **garantendo al tempo stesso che gli elementi legati alla salute e alla sicurezza restino sull'etichetta fisica**.

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(31 bis) L'etichettatura digitale potrebbe aumentare la leggibilità, la facilità d'uso e la comprensione delle**

*etichette per i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili e ipovedenti.*

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 32

#### *Testo della Commissione*

(32) Per evitare l'imposizione di un inutile onere amministrativo per gli operatori economici *e poiché, nella maggior parte dei casi, l'etichetta digitale è solo complementare a quella fisica, gli operatori economici dovrebbero poter decidere se utilizzare le etichette digitali o fornire tutte le informazioni solo su un'etichetta fisica. La scelta di fornire un'etichetta digitale dovrebbe spettare ai fabbricanti e agli importatori, cui spetta la responsabilità di fornire un'accurata serie di informazioni* di etichettatura.

#### *Emendamento*

(32) Per evitare l'imposizione di un inutile onere amministrativo per gli operatori economici, *soprattutto per le piccole e medie imprese, la semplificazione delle prescrizioni di etichettatura ai sensi del presente regolamento sarebbe vantaggiosa per l'industria e gli utilizzatori finali.*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) L'etichettatura digitale potrebbe anche creare difficoltà per i gruppi di popolazione vulnerabili con competenze digitali nulle o insufficienti e portare all'accentuazione del divario digitale. Per tale motivo, le informazioni specifiche da fornire *solo nell'*etichetta digitale dovrebbero riflettere lo stato attuale della digitalizzazione della società e la situazione particolare degli utilizzatori dei detergenti. Inoltre tutte le informazioni contenute nell'etichetta relative alla protezione della salute e dell'ambiente, così come le istruzioni minime d'uso dei detergenti, dovrebbero rimanere

#### *Emendamento*

(33) L'etichettatura digitale potrebbe anche creare difficoltà per i gruppi di popolazione vulnerabili con competenze digitali nulle o insufficienti e portare all'accentuazione del divario digitale. *Si dovrebbe inoltre tenere conto dei diversi livelli di digitalizzazione negli Stati membri.* Per tale motivo, le informazioni specifiche da fornire *sull'*etichetta digitale dovrebbero riflettere lo stato attuale della digitalizzazione della società e la situazione particolare degli utilizzatori dei detergenti. *Le etichette digitali dovrebbero sempre disporre di un'opzione supplementare per gli utilizzatori finali*

sull'etichetta fisica per consentire a tutti gli utilizzatori finali di fare scelte informate prima di acquistare il detergente e di garantirne la sicurezza della manipolazione.

***con competenze digitali insufficienti, come un assistente vocale di IA che legge l'etichetta.*** Inoltre tutte le informazioni contenute nell'etichetta relative alla protezione della salute e dell'ambiente, ***compresa la presenza di allergeni***, così come le istruzioni minime d'uso dei detersivi, dovrebbero rimanere sull'etichetta fisica per consentire a tutti gli utilizzatori finali di fare scelte informate prima di acquistare il detergente e di garantirne la sicurezza della manipolazione.

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

(34) ***È tuttavia opportuno fare un'eccezione per i detersivi venduti agli utilizzatori finali in formato ricarica.*** Per cogliere appieno non solo i vantaggi offerti dalla digitalizzazione ma anche i grandi benefici ambientali in termini di riduzione degli imballaggi e dei relativi rifiuti di imballaggio che la pratica della vendita di ricariche offre, ***dovrebbe essere consentito fornire tutte le informazioni dell'etichetta in formato digitale, ad eccezione delle istruzioni di dosaggio per i detersivi per bucato destinati ai consumatori.***

#### *Emendamento*

(34) Per cogliere appieno non solo i vantaggi offerti dalla digitalizzazione ma anche i grandi benefici ambientali in termini di riduzione degli imballaggi e dei relativi rifiuti di imballaggio che la pratica della vendita di ricariche offre, ***i fabbricanti dovrebbero avere la responsabilità di fornire il foglietto o l'adesivo contenente le informazioni dell'etichetta, mentre il rivenditore dovrebbe essere responsabile della consegna di tale foglietto ai consumatori o dell'apposizione dell'adesivo sulla bottiglia riempita.***

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 35

#### *Testo della Commissione*

(35) Al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori economici che mettono a disposizione detersivi sul

#### *Emendamento*

(35) Al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori economici che mettono a disposizione detersivi sul

mercato, e per proteggere gli utilizzatori finali, è opportuno stabilire prescrizioni generali per l'etichettatura digitale. Ad esempio, gli operatori economici dovrebbero garantire che l'accesso alle etichette digitali sia facile e gratuito e che le informazioni obbligatorie da inserire in etichetta ai sensi del presente regolamento siano separate da altre informazioni.

mercato, e per proteggere gli utilizzatori finali, è opportuno stabilire prescrizioni generali per l'etichettatura digitale. Ad esempio, gli operatori economici dovrebbero garantire che l'accesso alle etichette digitali sia facile e gratuito, ***disponibile con un massimo di due pulsanti o clic***, e che le informazioni obbligatorie da inserire in etichetta ai sensi del presente regolamento siano separate da altre informazioni.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Dato l'attuale sviluppo delle competenze digitali, gli operatori economici dovrebbero anche fornire le informazioni dell'etichetta con mezzi alternativi agli utilizzatori finali, quando non possono accedere all'etichetta digitale. Tale obbligo dovrebbe essere imposto come misura di sicurezza per ridurre qualsiasi possibile rischio derivante dall'indisponibilità delle informazioni dell'etichetta, in particolare per quanto riguarda le ricariche di detersivi, ***dove tutte le informazioni possono essere fornite in un'etichetta digitale.***

#### *Emendamento*

(36) Dato l'attuale sviluppo delle competenze digitali, gli operatori economici dovrebbero anche fornire le informazioni dell'etichetta con mezzi alternativi agli utilizzatori finali, quando non possono accedere all'etichetta digitale. Tale obbligo dovrebbe essere imposto come misura di sicurezza per ridurre qualsiasi possibile rischio derivante dall'indisponibilità delle informazioni dell'etichetta, in particolare per quanto riguarda le ricariche di detersivi.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(39 bis) Per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto del prodotto dovrebbe, di norma, essere specifico per il modello di prodotto in cui***

*sono combinati il nome del prodotto e la formula unica del detergente. Qualora siano apportate modifiche alla formula o vi siano differenze di composizione a seconda del lotto, il passaporto del prodotto dovrebbe essere specifico per il lotto.*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 43

#### *Testo della Commissione*

(43) Nel caso in cui altre normative dell'Unione applicabili ai detersivi o ai tensioattivi richiedano un passaporto del prodotto, è opportuno che sia disponibile un unico passaporto del prodotto per i detersivi e i tensioattivi che contenga le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione.

#### *Emendamento*

(43) Nel caso in cui altre normative dell'Unione applicabili ai detersivi o ai tensioattivi richiedano un passaporto del prodotto, è opportuno che sia disponibile un unico passaporto del prodotto per i detersivi e i tensioattivi che contenga le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione. ***Inoltre, i requisiti per la progettazione tecnica del passaporto del prodotto per i detersivi e i tensioattivi dovrebbero essere compatibili con i criteri di progettazione tecnica distinti previsti da altre normative dell'UE.***

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 44

#### *Testo della Commissione*

(44) È fondamentale chiarire sia ai fabbricanti che agli utilizzatori che, creando il passaporto del prodotto per il detergente o tensioattivo ***e, se del caso, apponendo la marcatura CE***, il fabbricante dichiara che il detergente o tensioattivo è conforme a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

#### *Emendamento*

(44) È fondamentale chiarire sia ai fabbricanti che agli utilizzatori che, creando il passaporto del prodotto per il detergente o tensioattivo, il fabbricante dichiara che il detergente o tensioattivo è conforme a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 45

#### *Testo della Commissione*

(45) Nel caso in cui alcune informazioni siano fornite **solo** in forma digitale, è necessario chiarire che tali informazioni devono essere fornite separatamente e chiaramente distinte l'una dall'altra ma attraverso un unico vettore di dati. Ciò faciliterà il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato ma fornirà anche chiarezza agli utilizzatori finali in merito alle diverse informazioni disponibili in formato digitale.

#### *Emendamento*

(45) Nel caso in cui alcune informazioni siano fornite in forma digitale, è necessario chiarire che tali informazioni devono essere fornite separatamente e chiaramente distinte l'una dall'altra ma attraverso un unico vettore di dati. Ciò faciliterà il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato ma fornirà anche chiarezza agli utilizzatori finali in merito alle diverse informazioni disponibili in formato digitale.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 62

#### *Testo della Commissione*

(62) Il presente regolamento introduce la possibilità di fornire **tutte o** parte delle informazioni obbligatorie dell'etichetta solo **nelle etichette digitali in determinate situazioni** e impone la creazione di un passaporto digitale del prodotto per i detersivi e i tensioattivi. Pertanto è necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento, affinché gli Stati membri istituiscano l'infrastruttura amministrativa necessaria per la sua applicazione e affinché la Commissione prepari l'attuazione dei requisiti tecnici del passaporto del prodotto. Di conseguenza è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere

#### *Emendamento*

(62) Il presente regolamento introduce la possibilità di fornire parte delle informazioni obbligatorie dell'etichetta solo **nell'etichetta digitale** e impone la creazione di un passaporto digitale del prodotto per i detersivi e i tensioattivi. Pertanto è necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento, affinché gli Stati membri istituiscano l'infrastruttura amministrativa necessaria per la sua applicazione e affinché la Commissione prepari l'attuazione dei requisiti tecnici del passaporto del prodotto. Di conseguenza è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano

completati.

ragionevolmente essere completati.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 62 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(62 bis)** *Al fine di garantire la coerenza tra l'etichettatura digitale e il passaporto digitale del prodotto, gli operatori economici che forniscono l'etichettatura digitale dovrebbero utilizzare soltanto un unico vettore di dati per accedere all'etichetta digitale e al passaporto digitale del prodotto, facilitando in tal modo un uso semplice da parte dell'utente finale.*

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 13

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

13) "messa a disposizione sul mercato": qualsiasi fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

13) "messa a disposizione sul mercato": qualsiasi fornitura **di un detergente o un tensioattivo** per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 14

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

14) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione;

14) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione **di un detergente o un tensioattivo** sul mercato dell'Unione;

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 16

##### *Testo della Commissione*

16) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

##### *Emendamento*

16) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti, **con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;**

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 19

##### *Testo della Commissione*

19) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore;

##### *Emendamento*

19) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore **o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione e del presente regolamento;**

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – punto 20

##### *Testo della Commissione*

20) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

##### *Emendamento*

20) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento, **e alle altre**

*normative di armonizzazione dell'Unione applicabili, e tutelino l'interesse pubblico oggetto della presente normativa;*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 21**

#### *Testo della Commissione*

21) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020;

#### *Emendamento*

21) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020, **responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro;**

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 24**

#### *Testo della Commissione*

24) **la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il detergente è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 25**

#### *Testo della Commissione*

25) "**misura** correttiva": una misura quale definita all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1020;

#### *Emendamento*

25) "**azione** correttiva": una misura quale definita all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1020;

## **Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 28**

*Testo della Commissione*

28) "identificativo univoco del prodotto": la stringa univoca di caratteri **che permette** l'identificazione del prodotto e consente il collegamento via web al passaporto del prodotto;

*Emendamento*

28) "identificativo univoco del prodotto": la stringa univoca di caratteri **per** l'identificazione del prodotto, **che** consente **inoltre** il collegamento via web al passaporto del prodotto;

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 29**

*Testo della Commissione*

29) "identificativo univoco dell'operatore": la stringa univoca di caratteri che identifica **gli operatori economici** che intervengono nella catena del valore del prodotto;

*Emendamento*

29) "identificativo univoco dell'operatore": la stringa univoca di caratteri che identifica **i soggetti** che intervengono nella catena del valore del prodotto;

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 2 – punto 34 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**34 bis) "modello": un tipo specifico di detergente o tensioattivo, che include una combinazione del nome del prodotto e la formula unica, secondo l'identificatore unico di formula (UFI), conformemente all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, indipendentemente dal fatto che un codice UFI sia richiesto a norma di tale regolamento.**

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato IV ed eseguono la procedura di valutazione della conformità di cui a tale allegato.

*Emendamento*

***Prima di immettere un detergente o tensioattivo sul mercato, i fabbricanti effettuano un'analisi interna dei rischi e*** redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato IV ed eseguono la procedura di valutazione della conformità di cui a tale allegato.

**Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

***c) se del caso, appongono la marcatura CE conformemente all'articolo 14,***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. I fabbricanti ***conservano*** la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per 10 anni dopo l'immissione sul mercato del detergente o del tensioattivo oggetto di tale documentazione o passaporto del prodotto.

*Emendamento*

3. I fabbricanti ***redigono e tengono aggiornata*** la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per 10 anni dopo l'immissione sul mercato del detergente o del tensioattivo oggetto di tale documentazione o passaporto del prodotto.

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, i fabbricanti eseguono una prova a campione su **tali** detergenti o tensioattivi, esaminano e, **se necessario**, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo.

*Emendamento*

Laddove ritenuto opportuno **e** **proporzionato** in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, i fabbricanti eseguono una prova a campione su detergenti o tensioattivi, esaminano e tengono un registro **interno** dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, **o di altre misure correttive volte a rendere conforme tale detergente o tensioattivo**, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo. **Il registro è a disposizione delle autorità nazionali competenti, su richiesta. Il registro interno dei reclami conserva solo i dati personali necessari al fabbricante per indagare sul reclamo relativo a un presunto detergente o tensioattivo pericoloso. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e comunque per non più di cinque anni dalla data del loro inserimento.**

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***I fabbricanti indagano sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute sugli incidenti riguardanti la sicurezza dei prodotti che hanno messo a disposizione sul mercato e che il denunciante ha indicato come pericolosi, e tengono un registro interno di tali reclami e dei richiami dei prodotti nonché di qualsiasi misura correttiva adottata per rendere conforme il detergente o tensioattivo.***

## Emendamento 39

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) quando il detergente per il quale è già stata **richiesta** una scheda tecnica non corrisponde più alle informazioni incluse in tale scheda.

##### *Emendamento*

b) quando il detergente per il quale è già stata **fornita** una scheda tecnica non corrisponde più alle informazioni incluse in tale scheda.

## Emendamento 40

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 7

##### *Testo della Commissione*

7. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento **prendono immediatamente** le **misure** correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi **misura** correttiva adottata.

##### *Emendamento*

7. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato **dopo l'entrata in vigore del presente regolamento** non sia conforme al presente regolamento **intraprendono senza indebito ritardo** le **azioni** correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo **immediatamente**, a seconda dei casi. Inoltre i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi **azione** correttiva adottata.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

**7 bis.** *I fabbricanti condividono su richiesta le informazioni pertinenti con gli operatori economici interessati, compresi i distributori, gli importatori e i rappresentanti autorizzati della catena di fornitura interessata, in modo tempestivo, in merito a qualsiasi problema di conformità o rischio per la salute o per l'ambiente che hanno identificato, nonché a eventuali azioni correttive, richiami o ritiri.*

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 8

*Testo della Commissione*

8. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma **cartacea o** elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, **in una lingua che possa essere facilmente compresa da** tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.

*Emendamento*

8. A seguito di una richiesta scritta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma elettronica **e, se richiesto, in forma cartacea**, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, **nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di origine di** tale autorità. **Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.** Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8 bis.** *I fabbricanti rendono pubblicamente disponibili canali di comunicazione, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo di posta elettronica o una sezione dedicata del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità, in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami o segnalare preoccupazioni in merito a una potenziale non conformità dei prodotti o a problemi di sicurezza.*

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 bis.** *La nomina è valida solo se accettata per iscritto dal rappresentante autorizzato.*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, il detergente o tensioattivo può essere immesso sul mercato dell'Unione solo se il fabbricante nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

2. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, il detergente o tensioattivo può essere immesso sul mercato dell'Unione solo se il fabbricante nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato, ***prima di mettere a disposizione i suoi prodotti sul mercato dell'Unione.***

#### **Emendamento 46**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *I fabbricanti che non sono stabiliti nell'Unione dovrebbero comunicare alle autorità nazionali competenti l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica del loro rappresentante autorizzato.*

**Emendamento 47**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere **almeno** i compiti seguenti:

Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere i compiti seguenti:

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

c) a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo alle prescrizioni di cui al presente regolamento, ***entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e in una lingua ufficiale dell'UE che possa essere facilmente compresa da tale autorità;***

**Emendamento 49**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi posti da un detergente o tensioattivo che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato;

*Emendamento*

d) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi iniziativa intrapresa ***riguardo alla non conformità di un detergente o tensioattivo*** per eliminare i rischi posti da un detergente o tensioattivo che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato;

**Emendamento 50**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) porre fine al mandato se il fabbricante non rispetta gli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento.

*Emendamento*

e) porre fine al mandato se il fabbricante non rispetta gli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento ***e informarne senza indebito ritardo l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui il fabbricante è stabilito;***

**Emendamento 51**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) svolgere altri compiti se previsti nel mandato scritto;***

**Emendamento 52**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e ter) se il rappresentante autorizzato ritiene o ha motivo di ritenere che un***

*detergente o tensioattivo sia pericoloso,  
informarne il fabbricante;*

### **Emendamento 53**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e quater) in caso di modifica del  
rappresentante autorizzato, sono  
predisposte procedure per garantire un  
trasferimento efficace del mandato che  
consenta al nuovo rappresentante  
autorizzato di svolgere i compiti del  
mandato.*

### **Emendamento 54**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 bis. I rappresentanti autorizzati  
dispongono dei mezzi adeguati per poter  
espletare i compiti loro affidati.*

### **Emendamento 55**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) il detergente rechi la marcatura  
CE di cui all'articolo 14;*

*soppresso*

### **Emendamento 56**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 9 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non immette il detergente o tensioattivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

*Emendamento*

3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non immette il detergente o tensioattivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, l'importatore ne informa **senza indebito ritardo** il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

**Emendamento 57**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Gli importatori indicano sull'etichetta del detergente o tensioattivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail al quale possono essere contattati. I dati di contatto sono **indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.**

*Emendamento*

4. Gli importatori indicano sull'etichetta del detergente o tensioattivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail al quale possono essere contattati. **Tali informazioni sono apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto.** I dati di contatto sono **chiari, comprensibili e leggibili.**

**Emendamento 58**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 7**

*Testo della Commissione*

7. Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, gli importatori eseguono una

*Emendamento*

7. Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, gli importatori eseguono una

prova a campione su tali detergenti o tensioattivi, esaminano e, *se necessario*, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo.

prova a campione su tali detergenti o tensioattivi, esaminano e tengono un registro *interno* dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo. *Tale registro è messo a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta ed entro 20 giorni lavorativi successivi a tale richiesta.*

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 bis. Gli importatori indagano sui reclami presentati e sulle informazioni ricevute in merito agli incidenti riguardanti la sicurezza dei detergenti e dei tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato, e inseriscono nel registro di cui all'articolo 9, paragrafo 7 bis (nuovo) tali reclami nonché qualsiasi altra misura correttiva adottata per rendere conforme il detergente. Gli importatori informano tempestivamente gli attori economici interessati.*

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 ter. Il registro dei reclami conserva solo i dati personali necessari all'importatore per indagare sul reclamo relativo a un presunto detergente o tensioattivo pericoloso. Tali dati sono conservati solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine e in ogni caso per non*

*più di cinque anni dalla data del loro inserimento.*

## **Emendamento 61**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 8**

#### *Testo della Commissione*

8. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento **prendono immediatamente** le **misure** correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi **misura** correttiva **adottata**.

#### *Emendamento*

8. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento **intraprendono senza indebito ritardo** le **azioni** correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo **immediatamente**, a seconda dei casi. Inoltre gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi **azione** correttiva **intrapresa**.

## **Emendamento 62**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**8 bis. Gli importatori, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, condividono le informazioni pertinenti con gli operatori economici interessati, compresi i distributori e i rappresentanti autorizzati della catena di fornitura interessata, in modo tempestivo in merito a qualsiasi problema di conformità o**

*rischio per la salute o per l'ambiente che hanno identificato, nonché a eventuali azioni correttive, richiami o ritiri.*

## **Emendamento 63**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 10**

#### *Testo della Commissione*

10. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma *cartacea o elettronica*, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.

#### *Emendamento*

10. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma *elettronica e, su richiesta, cartacea*, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. ***Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.*** Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 10 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***10 bis. Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 8 bis, siano pubblicamente disponibili affinché i consumatori possano presentare reclami o segnalare preoccupazioni in merito a una potenziale non conformità dei prodotti. Qualora tali canali non siano disponibili, gli importatori provvedono a crearne, tenendo conto delle esigenze di***

*accessibilità delle persone con disabilità.*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

**b) il detergente rechi la marcatura CE di cui all'articolo 14;**

*Emendamento*

**soppresso**

## **Emendamento 66**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non mette a disposizione sul mercato il detergente o tensioattivo fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il detergente o tensioattivo presenta un rischio per la salute o per l'ambiente, il distributore ne informa il fabbricante e, se del caso, il rappresentante autorizzato o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.

*Emendamento*

3. Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non mette a disposizione sul mercato il detergente o tensioattivo fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il detergente o tensioattivo presenta un rischio per la salute o per l'ambiente, il distributore, **senza indebito ritardo**, ne informa il fabbricante e, se del caso, il rappresentante autorizzato o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.

## **Emendamento 67**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 10 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che

*Emendamento*

5. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che

siano *prese* le *misure* correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi *misura* correttiva *adottata*.

siano *immediatamente intraprese* le *azioni* correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi *azione* correttiva *intrapresa*.

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. A seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma *cartacea o elettronica*, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai detersivi o tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato.

#### *Emendamento*

6. A seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma *elettronica e, su richiesta, cartacea*, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento. *Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta*. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai detersivi o tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato.

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Articolo 11 – comma unico

*Testo della Commissione*

Un **importatore o distributore** è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato un detergente o tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un detergente o tensioattivo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

*Emendamento*

Un **operatore economico diverso dal fabbricante** è ritenuto un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7 quando immette sul mercato un detergente o tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un detergente o tensioattivo già immesso sul mercato in modo tale da poter incidere sulla conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento  
Articolo 14**

*Testo della Commissione*

**Articolo 14**

**Regole e condizioni per l'apposizione  
della marcatura CE**

**1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.**

**2.**

**La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile prima che il detergente sia immesso sul mercato.**

**La marcatura CE è apposta sull'etichetta o sull'imballaggio del detergente o, nel caso in cui il detergente sia fornito sfuso, su un documento di accompagnamento del detergente.**

**Se, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, gli operatori economici possono fornire solo un'etichetta digitale, la marcatura CE è riportata sull'etichetta digitale.**

**3. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che**

*Emendamento*

**soppresso**

*disciplina la marcatura CE e intraprendono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.*

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. L'operatore economico che mette a disposizione sul mercato un detergente direttamente all'utilizzatore finale in formato ricarica fornisce all'utilizzatore finale l'etichetta fisica **o** il vettore di dati attraverso cui è possibile accedere **all'etichetta** digitale.

#### *Emendamento*

2. L'operatore economico che mette a disposizione sul mercato un detergente direttamente all'utilizzatore finale in formato ricarica fornisce all'utilizzatore finale l'etichetta fisica **e** il vettore di dati attraverso cui è possibile accedere **alla parte** digitale **dell'etichetta**.

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

a) un numero di tipo, un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;

#### *Emendamento*

a) un numero di tipo, un numero di **modello, un numero di** lotto, **se del caso,** oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b**

#### *Testo della Commissione*

b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail al quale **può** essere **contattato**. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato;

#### *Emendamento*

b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante **e, se del caso, del rappresentante autorizzato,** l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail al quale **possono** essere **contattati**. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il

quale il fabbricante può essere contattato;

#### Emendamento 74

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

###### *Testo della Commissione*

e) le istruzioni per l'uso e le precauzioni particolari, ove necessario e pertinente.

###### *Emendamento*

e) le istruzioni per l'uso e le precauzioni particolari ***per la salute e la sicurezza***, ove necessario e pertinente.

#### Emendamento 75

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

###### *Testo della Commissione*

Quando sono messi a disposizione sul mercato, i detergenti o tensioattivi sono accompagnati dagli elementi dell'etichetta ***di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e, se applicabile, all'articolo 15, paragrafo 4,*** nel formato seguente:

###### *Emendamento*

Quando sono messi a disposizione sul mercato, i detergenti o tensioattivi sono accompagnati dagli elementi dell'etichetta nel formato seguente:

#### Emendamento 76

##### Proposta di regolamento

##### Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

###### *Testo della Commissione*

a) ***su*** un'etichetta fisica;

###### *Emendamento*

a) un'etichetta fisica ***recante gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e) e, se del caso, le informazioni sul dosaggio di cui all'articolo 15, paragrafo 4, nonché i criteri di cui all'allegato V, parte A, punto 4, sulle fragranze allergizzanti, in cui è apposta un'avvertenza utilizzando la denominazione comune dell'ingrediente; nonché***

## Emendamento 77

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) *in* un'etichetta digitale e *riprodotti su un'etichetta fisica*.

##### *Emendamento*

b) un'etichetta digitale *contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 15 e altre informazioni pertinenti, come le modalità di smaltimento sicuro e le migliori pratiche*.

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*Tutte le informazioni contenute nell'etichetta fisica di cui al primo comma, lettera a), sono riprodotte sull'etichetta digitale.*

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento

#### Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

*In deroga alla lettera b) del primo comma, gli elementi di etichettatura di cui all'allegato V, parte C, non devono essere riprodotti sull'etichetta fisica. Inoltre, quando le informazioni sul dosaggio per i detersivi per bucato destinati ai consumatori, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato V, parte B, sono riportate sull'etichetta digitale, sull'etichetta fisica può essere riportata una griglia di dosaggio semplificata, come indicato nell'allegato V, parte D.*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 80

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. ***In deroga al paragrafo 1***, quando i detersivi sono messi a disposizione sul mercato direttamente all'utilizzatore finale in un formato ricarica, ***gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, possono essere forniti solo in un'etichetta digitale, ad eccezione delle informazioni sul dosaggio per i detersivi per bucato destinati ai consumatori, come stabilito ai punti 1 e 2 dell'allegato V, parte B, che devono essere fornite anche su un'etichetta fisica.***

#### *Emendamento*

2. Quando i detersivi sono messi a disposizione sul mercato direttamente all'utilizzatore finale in un formato ricarica, ***all'utilizzatore finale è fornito un foglietto o un adesivo contenente le informazioni dell'etichetta fisica di cui all'articolo 16, paragrafo 1 comma 1, lettera a).***

## Emendamento 81

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) tutti gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafo 3, ***e, se del caso***, all'articolo 15, paragrafo 4, sono forniti in un unico punto e separati da altre informazioni;

#### *Emendamento*

a) tutti gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafo 3, ***conformemente*** all'articolo 16, paragrafo 1, sono forniti in un unico punto e separati da altre informazioni;

## Emendamento 82

### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) le informazioni sull'etichetta digitale sono ricercabili;

#### *Emendamento*

b) le informazioni sull'etichetta digitale sono ricercabili ***mediante i diversi mezzi tecnologici***;

## Emendamento 83

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) le informazioni sull'etichetta digitale sono accessibili a tutti gli utilizzatori nell'Unione;

*Emendamento*

c) le informazioni sull'etichetta digitale sono **facilmente e direttamente** accessibili a tutti gli utilizzatori nell'Unione;

**Emendamento 84**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) le informazioni sull'etichetta digitale sono presentate in **modo da rispondere** alle esigenze dei gruppi vulnerabili e supportano, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso alle informazioni per i medesimi gruppi;

*Emendamento*

e) le informazioni sull'etichetta digitale sono presentate in **una lingua e in un formato che rispondono** alle esigenze dei gruppi vulnerabili, **comprese le persone con disabilità**, e supportano, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso alle informazioni per i medesimi gruppi;

**Emendamento 85**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

h) l'etichetta digitale rimane disponibile per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui il detergente o tensioattivo è immesso sul mercato, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata, o per un periodo più lungo se richiesto da altre normative dell'Unione relative alle informazioni che contiene;

*Emendamento*

h) l'etichetta digitale rimane disponibile **fino alla data di scadenza del detergente o tensioattivo o, se il detergente o tensioattivo non ha una data di scadenza**, per un periodo di 10 anni a decorrere dal momento in cui il detergente o tensioattivo è immesso sul mercato, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata, o per un periodo più lungo se richiesto da altre normative dell'Unione relative alle

informazioni che contiene;

## Emendamento 86

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera i

##### *Testo della Commissione*

i) le informazioni sull'etichetta digitale sono accessibili attraverso un vettore di dati.

##### *Emendamento*

i) le informazioni sull'etichetta digitale sono **facilmente** accessibili attraverso un vettore di dati.

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.

##### *Emendamento*

Il vettore di dati è fisicamente presente, **in forma visibile**, sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, **in modo da permetterne il trattamento automatico da parte di dispositivi digitali**.

## Emendamento 88

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detersivi e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è presente **sulla stazione di ricarica**.

##### *Emendamento*

Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detersivi e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è presente **sul foglietto o adesivo**.

## Emendamento 89

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3

*Testo della Commissione*

Il vettore di dati è chiaramente visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza.

*Emendamento*

Il vettore di dati è chiaramente visibile, **leggibile, accessibile e facilmente comprensibile** all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza.

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento  
Articolo 17 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. *Nel caso in cui* gli operatori economici **forniscano un'etichetta digitale**, il vettore di dati è accompagnato dalla dicitura "Informazioni più complete **sul prodotto sono disponibili online**" o da una dicitura simile.

*Emendamento*

3. **Per quanto riguarda le informazioni presenti sull'etichetta digitale**, gli operatori economici **assicurano che il loro** vettore di dati **sia** accompagnato dalla dicitura "**Scansionare per** informazioni più complete" o da una dicitura simile, **oppure da un pittogramma**.

**Emendamento 91**

**Proposta di regolamento  
Articolo 17 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Gli operatori economici **che forniscono un'etichetta digitale** non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le informazioni sull'etichetta digitale online.

*Emendamento*

4. Gli operatori economici non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le informazioni sull'etichetta digitale online, **come indicato nel regolamento (UE) 2016/679**.

**Emendamento 92**

## Proposta di regolamento

### Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

Gli operatori economici ***che forniscono un'etichetta digitale*** forniscono le informazioni presenti sull'etichetta digitale con altri mezzi nei casi seguenti:

#### *Emendamento*

Gli operatori economici forniscono le informazioni presenti sull'etichetta digitale con altri mezzi ***e gratuitamente*** nei casi seguenti:

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento

#### Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***5 bis. Per accedere all'etichetta digitale e al passaporto digitale del prodotto si utilizza un unico vettore di dati.***

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

a) corrisponde a un lotto specifico del detergente o del tensioattivo;

a) corrisponde a un ***modello specifico, che viene aggiornato quando l'identificatore unico del prodotto cambia, o, se del caso, a un*** lotto specifico del detergente o del tensioattivo, ***in particolare quando l'elenco degli ingredienti è modificato;***

## Emendamento 95

### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***b bis) contiene i risultati della procedura di valutazione della conformità eseguita***

*dal fabbricante;*

## **Emendamento 96**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) contiene almeno le informazioni incluse nell'allegato VI;

##### *Emendamento*

c) contiene almeno le informazioni incluse nell'allegato VI, ***tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali conformemente alla direttiva (UE) 2016/943 e garantendo che le informazioni siano condivise in modo sicuro;***

## **Emendamento 97**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) è aggiornato;

##### *Emendamento*

d) è aggiornato, ***accurato e completo;***

## **Emendamento 98**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera e**

##### *Testo della Commissione*

e) è disponibile nella lingua o ***nelle*** lingue richieste dallo Stato membro in cui il detergente o tensioattivo è immesso o reso disponibile sul mercato;

##### *Emendamento*

e) è disponibile nella lingua o ***in un massimo di tre*** lingue richieste dallo Stato membro in cui il detergente o tensioattivo è immesso o reso disponibile sul mercato;

## **Emendamento 99**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera f**

*Testo della Commissione*

f) è accessibile agli utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione e ad altri operatori economici;

*Emendamento*

f) è **facilmente** accessibile agli utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione, ad altri operatori economici **e ad altri portatori di interessi pertinenti, come le organizzazioni della società civile, i ricercatori e i sindacati;**

**Emendamento 100**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera i**

*Testo della Commissione*

i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 8.

*Emendamento*

i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 9.

**Emendamento 101**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, conformemente all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8.

*Emendamento*

Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, conformemente all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 9.

**Emendamento 102**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detersivi e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è

*Emendamento*

Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detersivi e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è

presente *sulla stazione di ricarica*.

presente *sul foglietto o adesivo*.

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 3**

##### *Testo della Commissione*

Il vettore di dati è chiaramente visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza.

##### *Emendamento*

Il vettore di dati è chiaramente visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza **sulla pagina principale della pagina online del prodotto**.

### **Emendamento 104**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. **Quando gli operatori economici forniscono un'etichetta digitale, per accedere al passaporto del prodotto e all'etichetta digitale** si utilizza un unico vettore di dati.

##### *Emendamento*

4. **Per accedere all'etichetta digitale e al passaporto digitale del prodotto** si utilizza un unico vettore di dati **conformemente all'articolo 17, paragrafo 5 bis**.

### **Emendamento 105**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 18 – paragrafo 6**

##### *Testo della Commissione*

6. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai detersivi e ai tensioattivi prevedano un passaporto del prodotto, è creato un unico passaporto del prodotto per i detersivi e i tensioattivi, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 nonché qualsiasi altra informazione richiesta per il

##### *Emendamento*

6. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai detersivi e ai tensioattivi prevedano un passaporto del prodotto, è creato un unico passaporto del prodotto per i detersivi e i tensioattivi, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 nonché qualsiasi altra informazione richiesta per il

passaporto del prodotto da tali altre normative dell'Unione.

passaporto del prodotto da tali altre normative dell'Unione. ***La progettazione tecnica e il funzionamento di tale passaporto unico del prodotto soddisfano i requisiti previsti all'articolo 19 del presente regolamento e sono compatibili con altri criteri di progettazione tecnica previsti in altri regolamenti.***

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***8 bis. Il passaporto del prodotto è uno dei mezzi principali con cui le autorità nazionali competenti agevolano la verifica della conformità del detergente o tensioattivo alle disposizioni del presente regolamento.***

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

b) tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili;

b) tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, ***se del caso*** leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, ***e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da fornitore;***

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b bis) i passaporti dei prodotti sono progettati e gestiti in modo da essere di facile utilizzo;***

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) gli utilizzatori finali, gli operatori economici e altri attori rilevanti hanno accesso al passaporto del prodotto gratuitamente;

c) gli utilizzatori finali, gli operatori economici e altri attori rilevanti hanno ***facile*** accesso al passaporto del prodotto gratuitamente ***e senza limitare l'accesso agli utenti esistenti;***

## **Emendamento 110**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

d) i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto;

d) i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati ***e tenuti aggiornati*** dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto.

## **Emendamento 111**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Prima di immettere un detergente o un tensioattivo sul mercato, gli operatori economici caricano nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... sulla progettazione

1. Prima di immettere un detergente o un tensioattivo sul mercato, ***e dopo l'adozione di atti di esecuzione conformemente all'articolo 18, paragrafo 9,*** gli operatori economici caricano nel

ecocompatibile dei prodotti sostenibili  
l'identificativo univoco del prodotto e  
l'identificativo univoco dell'operatore per il  
detergente o il tensioattivo.

registro istituito ai sensi dell'articolo 12,  
paragrafo 1, del regolamento (UE) .../...  
sulla progettazione ecocompatibile dei  
prodotti sostenibili l'identificativo univoco  
del prodotto e l'identificativo univoco  
dell'operatore per il detergente o il  
tensioattivo.

## Emendamento 112

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del detergente o tensioattivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

#### *Emendamento*

1. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute, **la sicurezza** o per l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del detergente o tensioattivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti **per il rischio** di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

## Emendamento 113

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Se, nel corso dei controlli di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il detergente o tensioattivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il detergente o tensioattivo conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine

#### *Emendamento*

3. Se, nel corso dei controlli di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il detergente o tensioattivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il detergente o tensioattivo conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine

ragionevole e proporzionato alla natura del rischio di cui al paragrafo 1.

ragionevole **stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato** e proporzionato alla natura del rischio di cui al paragrafo 1.

## Emendamento 114

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ritiene che un detergente o un tensioattivo, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che tale detergente o tensioattivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il detergente o tensioattivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

#### *Emendamento*

1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ritiene che un detergente o un tensioattivo, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che tale detergente o tensioattivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il detergente o tensioattivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole **stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e** proporzionato alla natura del rischio.

## Emendamento 115

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) **la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 14 o non è stata apposta;**

#### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 116

### Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

***e bis) qualsiasi altro obbligo amministrativo previsto dal regolamento non è rispettato.***

## Emendamento 117

### Proposta di regolamento Articolo 29 – comma unico

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate *e* dissuasive. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

*Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate, dissuasive ***e dovrebbero tenere conto delle dimensioni dell'impresa e della sua esperienza sul mercato.*** Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

## Emendamento 118

### Proposta di regolamento Articolo 34 – comma 1

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di detersivi e tensioattivi immessi sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente a **30** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] conformemente al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile il ... [OP: inserire la data corrispondente a un giorno prima di **30** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

*Emendamento*

Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di detersivi e tensioattivi immessi sul mercato prima del [OP: inserire la data corrispondente a **42** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] conformemente al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile il ... [OP: inserire la data corrispondente a un giorno prima di **42** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

## Emendamento 119

### Proposta di regolamento Articolo 34 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

I detergenti e i tensioattivi che sono immessi sul mercato dopo il [OP: inserire la data di applicazione corrispondente a un giorno prima di **30** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e che al momento dell'immissione sul mercato sono conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile al [OP: inserire la data di applicazione corrispondente a un giorno prima di **30** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], possono essere messi a disposizione sul mercato fino al [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

#### *Emendamento*

I detergenti e i tensioattivi che sono immessi sul mercato dopo il [OP: inserire la data di applicazione corrispondente a un giorno prima di **42** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e che al momento dell'immissione sul mercato sono conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile al [OP: inserire la data di applicazione corrispondente a un giorno prima di **42** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], possono essere messi a disposizione sul mercato fino al [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

## Emendamento 120

### Proposta di regolamento Allegato V – parte B – punto 1 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) quantità raccomandate di detergente da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli,

#### *Emendamento*

a) quantità raccomandate di detergente da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli ***o istruzioni di dosaggio raccomandate, espresse in numero di unità (ad esempio capsule, tappi) corrispondenti al carico standard delle lavatrici, adeguando il dosaggio standard, se necessario, alla durezza bassa, media ed elevata dell'acqua,***

## Emendamento 121

**Proposta di regolamento**  
**Allegato V – parte B – punto 3**

*Testo della Commissione*

3. L'etichetta dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori indicano il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di pastiglie, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, adeguando il dosaggio standard, se del caso, alla durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

*Emendamento*

3. L'etichetta dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori indicano il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di **unità, vale a dire pastiglie o capsule**, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, adeguando il dosaggio standard, se del caso, alla durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

**Emendamento 122**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato VI – comma 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f bis) la valutazione della conformità eseguita dal fabbricante.***

## ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE

### DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
A.I.S.E. - Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d'Entretien
EurEau - European Federation of National Associations of Water Services
CESIO – European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates
EuroCommerce
American Chamber of Commerce to the European Union
Cefic- European Chemical Industry Council
Independent Retail Europe (formerly UGAL - Union of Groups of Independent Retailers of Europe)
Association of Manufacturers and Formulators of Enzyme Products – AMFEP
AISDPCL - Associação dos Industriais de Sabões, Detergentes e Produtos de Conservação e Limpeza (A.I.S.E. associate)
Energizer

The list above is drawn up under the exclusive responsibility of the rapporteur.

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Detergenti e tensioattivi, modifica del regolamento (UE) 2019/1020 e abrogazione del regolamento (CE) n. 648/2004	
<b>Riferimenti</b>	COM(2023)0217 – C9-0154/2023 – 2023/0124(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 1.6.2023	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	IMCO 1.6.2023	
<b>Commissioni associate - annuncio in aula</b>	5.10.2023	
<b>Relatrice per parere:</b> Nomina	Maria da Graça Carvalho 5.9.2023	
<b>Esame in commissione</b>	13.11.2023	4.12.2023
<b>Approvazione</b>	24.1.2024	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 40	–: 1
	0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Laura Ballarín Cereza, Alessandra Basso, Brando Benifei, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoș, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Eugen Jurzyca, Włodzimierz Karpiński, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Miroslav Radačovský, René Repasi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róza Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Maria da Graça Carvalho, Salvatore De Meo, Carlo Fidanza, Ivars Ijabs, Stelios Kouloglou	

## VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

40	+
ECR	Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek
ID	Alessandra Basso
NI	Miroslav Radačovský
PPE	Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Salvatore De Meo, Włodzimierz Karpiński, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Tom Vandenkendelaere
Renew	Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoș, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Ivars Ijabs, Róza Thun und Hohenstein
S&D	Alex Agius Saliba, Laura Ballarín Cereza, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose
The Left	Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou
Verts/ALE	Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

1	-
ID	Markus Buchheit

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti